

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17569 Anno 2016

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: CASSANO MARGHERITA

Data Udiienza: 03/07/2015

FOGLIO VIA
DISAPPLIC.
IN VIA INCLONATA

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RIMINI

nei confronti di:

BOABA' MIRELA (ALIAS BOABA MIRELA) N. IL 28/01/1988

avverso la sentenza n. 2103/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
16/11/2012

dato avviso alle parti;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;



Ritenuto in fatto.

1. Con sentenza del 16 novembre 2012 il Tribunale di Rimini assolveva Boabà Mirela, alias Boaba Mirela, dal reato di cui all'art. 2 l. n. 1423 del 1956 e successive modifiche, commesso il 25 settembre e il 2 ottobre 2009, perché il fatto non sussiste, e dal reato di cui all'art. 21, commi 1 e 2, d. lgs. n. 30 del 2007, perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle ragioni poste a base dell'assoluzione dell'imputata dal reato di cui all'art. 2 l. n. 1423 del 1956 e successive modifiche.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Occorre premettere che il giudice penale ben può sindacare la legittimità del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio al fine di verificare la sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi indicativi della pericolosità sociale della persona (Sez. 1, n. 248 del 13 dicembre 2007; Sez. 1, n. 664 del 9 dicembre 1999); Il provvedimento amministrativo deve, infatti, specificamente enunciare gli elementi di fatto dai quali viene desunta la pericolosità sociale del soggetto e, quindi, la sua riconducibilità ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della l. n. 1423 del 1956.

2. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della legge penale, laddove ha evidenziato che il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatoria è stato adottato dal Questore sull'erroneo presupposto dell'appartenenza dell'imputata, in qualità di prostituta esercente il meretricio sulla pubblica via, alla categoria di soggetti socialmente pericolosi individuati nell'art. 1 n. 3 della l. n. 1423 del 1956, così come modificato dall'art. 2 l. n. 327 del 1988 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 159 del 2011.

Il giudice di merito ha correttamente argomentato che il provvedimento amministrativo – costituente il presupposto del reato contestato – è illegittimo per inosservanza del disposto dell'art. 2 della l. n. 327 del 1988 che ha eliminato il riferimento a coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume. Pertanto, agli effetti dell'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, comma 1, n. 3 l. n. 1423



del 1956 e successive modifiche, non è sufficiente il mero svolgimento abituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quale é tradizionalmente ricompresa l'attività di prostituzione), bensì occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (Sez. 1, n. 20319 del 10 aprile 2014; Sez. 1, n. 4426 del 5 dicembre 2013, dep. 30 gennaio 2014; Sez. 1, n. 51026 del 5 dicembre 2013). In altri termini, ai fini dell'emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla persona sia realmente lesivo dei suddetti beni giuridici. Ne consegue che il mero esercizio dell'attività di prostituzione, non costituendo di per sé reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non può legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 159 del 2011 e, quindi, non può giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Né, d'altra parte, possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce eventuali reati o comportamenti pericolosi, commessi da terze persone, pur se occasionati dall'attività di meretricio. Diversamente, verrebbe surrettiziamente ripristinata, in palese violazione di legge, la previsione dell'art. 1, comma 1, n. 3, l. n. 1423 del 1956, abrogata dall'art. 2 della l. n. 327 del 1988.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, in Roma, il 3 luglio 2015.